



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI

INFORMAZIONE PROVVISORIA N° 16

C.C. **25 maggio 2016**
Presidente: **CANZIO**
Relatore: **DIOTALLEVI**
Estensore: **DIOTALLEVI**
Ricorrente: **P.M. c/COZZOLINO F.**
N.R.G.: **3131/2016**
P.G.: ROSSI (Conf.)

Questione controversa:

Se, disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio *ex* art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3, debba farsi riferimento, ai fini della ripresa della decorrenza dei termini di fase, alla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza, ovvero alla diversa, antecedente, data in cui la sentenza sia stata effettivamente depositata.

Soluzione adottata:

I termini di fase riprendono a decorrere dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza.

Riferimenti normativi: Cost., art. 13; cod. proc. pen., artt. 304, comma 1, lett. c), e 544 commi 2 e 3.

Il Presidente